



*Ministero  
delle Attività Produttive*

Direzione Generale Armonizzazione e Tutela Mercato  
Ufficio D2  
Metrologia e metalli preziosi

pr. 1256546

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. BERGAMO	
15 FEB. 2003	
Prot. N. 3881	Rep. UH Cat. Uli

Roma, 23 DIC. 2002

- Alle CAMERE DI COMMERCIO  
LORO SEDI
- Alla REGIONE VALLE D'AOSTA  
Ass. Industria, artigianato e energia  
Piazza della Repubblica, 15  
11100 - AOSTA
- Agli UFFICI PROVINCIALI METRICI  
della Sardegna LORO SEDI
- All'UNIONCAMERE  
Piazza Sallustio  
00100 - ROMA
- All'ANIMA - ACISM  
Via L. Battistotti Sassi 11/B  
20133 - MILANO
- Alla FEGICA CISL  
Via Umberto Partini, 6  
00159 - ROMA
- Alla FIGISC  
CONFCOMMERCIO  
Via G. Belli, 2  
00153 - ROMA
- All'ANISA  
CONFCOMMERCIO  
Via G. Belli, 2  
00153 - ROMA
- Alla FAIB CONFESERCENTI  
Via Nazionale 60  
00184 - ROMA
- All'UNIONE PETROLIFERA  
Via del Giorgione, 129  
00147 - ROMA
- A GRANDI RETI  
Via Monferrato, 7  
20144 - MILANO
- All'ASSOPETROLI  
Largo dei Fiorentini, 1  
00186 - ROMA

**OGGETTO:** Complessi di misurazione per carburanti per autotrazione. Variazione del prodotto oggetto della misurazione.

Gli utilizzatori degli strumenti indicati all'oggetto, in certune circostanze, trovano conveniente impiegare per la vendita del "gasolio" i complessi di misurazione in precedenza installati ed utilizzati per la vendita della " benzina super con piombo", non più commercializzata a decorrere dal 1.1.02.

Considerato l'obbligo di indicare su tali strumenti la natura del liquido che gli stessi sono destinati a misurare, fissato dal Provvedimento Ministeriale n.332458, del 19.9.80, l'ANIMA ACISM ha chiesto a questo Ministero di precisare la tipologia degli adempimenti metrologici da soddisfare affinché detto onere risulti rispettato anche nei casi avanti previsti.

Al riguardo giova osservare che l'adattamento di un complesso alla misurazione di un prodotto diverso da quello in origine individuato, non presenta nè difficoltà tecniche di realizzazione, nè controlli metrologici di particolare rilievo, giacchè detto adattamento non comporta alcuna modifica o sostituzione ai/dei componenti dello strumento e non implica, pertanto, verificazioni che ripetano quelle svolte in sede di verifica prima.

Agli effetti di un corretto funzionamento e della esattezza delle indicazioni fornite da tali complessi sarà infatti sufficiente procedere ad una nuova taratura del loro "misuratore propriamente detto", in ragione della diversa entità sia dei trafiletti che si verificano tra le parti di tale organo che dei fenomeni fisici che sono all'origine di un differente grado di riempimento della camera di misura, a causa della diversa viscosità che caratterizza le "benzine" e il "gasolio".

Per quanto attiene agli aspetti formali della questione questo Ministero è dell'avviso che l'informazione relativa al nuovo prodotto erogabile possa essere efficacemente fornita agli acquirenti senza considerare superata l'originaria targa delle avvertenze, posizionata sullo strumento, tenuto conto che la stessa, insieme all'indicazione del liquido oggetto della misurazione, reca tutti gli elementi identificativi definiti dal D.P.R. 1215/58, nonchè i bolli attestanti l'avvenuta verifica prima dello strumento.

Tanto premesso questa Amministrazione, sentito il Comitato Centrale Metrico, è dell'avviso che il problema segnalato possa trovare soluzione mediante l'applicazione, nella immediata prossimità della esistente targa delle avvertenze di una targhetta accessoria, vincolata al fasciame degli apparecchi con i bolli della Camera di Commercio che esegue la verifica periodica, che dovrà essere richiesta dall'utente ai sensi del comma 2 dell'art.6 del D.M. 182/00, in cui siano riportate le seguenti iscrizioni: "Misuratore per gasolio. Questa indicazione sostituisce quella riportata nella targa delle avvertenze".

La predetta targhetta accessoria e i bolli apposti su di essa dalle Camere potranno essere anche di tipo adesivo autodistruggente.

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Luigi Manfredi)  
